



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

### Dipartimento Pubblica Sicurezza

#### Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2014

Prot.300/A/9209/14/101/3/3/14



221683

**OGGETTO:** Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA [LORO SEDI](#)
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE [LORO SEDI](#)
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA [LORO SEDI](#)
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA [LORO SEDI](#)
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI [LORO SEDI](#)

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO [LORO SEDI](#)
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI [TRENTO-BOLZANO](#)
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA [AOSTA](#)
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri [ROMA](#)
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria [ROMA](#)



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
ROMA
  
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Per opportuna conoscenza si comunica che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2014, il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2014 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S., dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada <sup>(1)</sup> e che troverà applicazione dal 1º Gennaio 2015.

Il Decreto (*All. 1<sup>2</sup>*) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della giustizia 19 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

---

<sup>1</sup> Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978

<sup>2</sup> L'atto che si trasmette è informale. Lo stesso è datato 16.12.2014 - Reg. Corte dei Conti n. 0037434 del 29.12.2014.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte o modificate nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, come modificate con decreto legislativo n. 2 del 16 gennaio 2013, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

**Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.**

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del C.d.S. (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

sintetica (*All. 2*) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (*All. 3*).

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).

\*\*\*

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Sgalla*

*P.Gapl*

Prot. N.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

## **IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

di concerto con

## **IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

VISTO l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 ,n.285, recante il Nuovo Codice della strada;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012;

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada ,in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale ,verificatasi nel biennio dal 1°dicembre 2012 al 30 novembre 2014;

RITENUTO di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni di cui all'art.115,comma3,2° periodo e comma 4, e degli artt.116,124,125,126,135 e 136-bis, introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011,n.59,come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013,n.2,non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

CONSIDERATO che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è dello 0.8% ;

### **D E C R E T A:**

#### **ART. 1**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
  
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.115,comma3,2° periodo e comma 4, e degli artt.116,124,125,126,135 e 136-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e norme correlate ,come introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011,n.59,come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013,n.2 ,riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Roma,

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada ,devono intendersi sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.

Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.

Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.

Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.

Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.

Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.

Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.

Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.

Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.

Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.

Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338.

Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.

Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.

Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254.

Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.

Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.

Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644.

Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.

Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.

Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.

Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679.

Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850.

Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.

Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.

Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.

Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.

Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.

Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.

Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.

Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.

Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.

Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.

Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.

Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.

Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.

Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.

Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.

Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.

Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125.

Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.

Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.

Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.

Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.

Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.

Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.

Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.

Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.

Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.

Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.

Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.

Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.

Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.

Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.

Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.

Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.

Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.

Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.775 a € 7.101.

Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.

Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.

Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.

Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.

Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.

Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935

Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319

## Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni :

Articolo 115,comma 3,secondo periodo,e comma 4;

Articolo 116;

Articolo 124;

Articolo 125;

Articolo 126;

Articolo 135;

Articolo 136-bis.

**ALLEGATO 2****SANZIONI all'1.1.2015 con l'indicazione art/comma in cui sono citate**

Vecchio min	Vecchio max	Nuovo min	Nuovo max	Pagamento entro 5 giorni	Articoli in cui si trova la sanzione
€ 24	€ 97	€ 24	€ 98	€ 16,80	158/6 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 primo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 25	€ 99	€ 25	€ 100	€ 17,50	6/13, 7/15, 15/3, 51/2, 68/6, 95/7, 98(DPR 474/2001), 99/3, 100/13, 115/5, 141/10, 142/10, 160/2, 166/2, 175/16, 180/7, 181/3, 182/10 (eccetto c.9-bis), 183/5, 190/10
€ 38	€ 155	€ 38	€ 156	€ 26,60	6/7 (L.33/2012 art.1/3 - per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote)
€ 39	€ 159	€ 39	€ 160	€ 27,30	167/2-bis (rif.167/2 lett. a), 167/3-bis (rif.167/2 lett. a), 167/5 (2°paragrafo rif.167/2 lett. a)
€ 40	€ 160	€ 40	€ 161	€ 28	174/4 primo periodo, 178/4 primo periodo
€ 40	€ 162	€ 40	€ 163	€ 28	172/11
€ 40	€ 163	€ 40	€ 164	€ 28	158/5 (per violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 182/10 secondo periodo (limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo)
€ 41	€ 168	€ 41	€ 169	€ 28,70	6/14, 7/14, 10/20, 15/2, 22/12, 60/6, 64/3, 65/3, 66/5, 67/5, 68/7, 70/4, 84/7, 99/4, 102/7, 104/12, 109/5, 110/8, 115/5, 141/11, 142/7, 143/13, 144/4, 146/2, 149/4, 150/4, 152/2, 153/11, 154/8, 155/5, 156/5, 157/8, 158/6 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 161/4, 162/5, 163/3, 167/2 lett. a), 167/11, 169/9, 175/14 e 16, 177/5, 180/7, 182/10 (eccetto c. 9-bis), 184/8, 188/5
€ 51	€ 99	€ 51	€ 100	€ 35,70	179 (L. 727/78 artt. 13, 18 e 19)
€ 76	€ 308	€ 77	€ 310	€ 53,90	97/8 e 13
€ 80	€ 318	€ 81	€ 321	€ 56,70	6/7 (L.33/2012 art.1/3 – tutti i veicoli tranne ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 115/1-ter, 122/5-bis, 167/2-bis (rif.167/2 lett. b), 167/3-bis (rif.167/2 lett. b), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. b)
€ 80	€ 323	€ 81	€ 326	€ 56,70	7/14, 148/15, 170/6, 171/2, 172/10, 173/3, 182/8 (rif. 170/6)
€ 82	€ 328	€ 83	€ 331	€ 58,10	97/10, 115/1-quater, 189/9-bis quarto periodo
€ 83	€ 329	€ 84	€ 332	€ 58,80	85/4-bis, 86/3
€ 84	€ 335	€ 85	€ 338	€ 59,50	6/14, 7/13, 9/9, 27/11, 34/5, 60/6, 63/5, 67/6, 70/4, 71/6, 72/13, 73/3, 79/4, 82/8, 92/3 e 4, 93/8, 95/6, 98/3, 99/5, 100/11, 102/6, 110/7, 111/6, 112/4, 115/3 (1° periodo), 118/13, 122/8 e 9, 132/5, 133/4, 134/2, 141/8, 147/5, 149/5, 150/5, 153/10, 154/7, 158/5 (escluse le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote), 164/8, 165/3, 167/2 lett. b), 167/11, 169/10, 176/21, 177/4, 185/6, 188/4, 189/9, 192/6
€ 99	€ 201	€ 100	€ 203	€ 70	179 (L. 727/78 art. 17)
€ 105	€ 422	€ 106	€ 425	€ 74,20	15/3-bis
€ 126	€ 252	€ 127	€ 254	€ 88,90	179 (L. 727/78 artt. 12 e 14)
€ 154	€ 616	€ 155	€ 621	€ 108,50	97/7, 9 DLG 144/2008
€ 155	€ 622	€ 156	€ 627	€ 109,20	10/19
€ 156	€ 626	€ 157	€ 631	€ 109,90	115/1-quinquies
€ 159	€ 639	€ 160	€ 644	€ 112	167/2-bis (rif.167/2 lett. c), 167/3-bis (rif.167/2 lett. c), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. c)
€ 160	€ 641	€ 161	€ 646	€ 112,70	117/5, 170/6-bis, 173/3-bis,
€ 162	€ 646	€ 163	€ 651	€ 114,10	143/11, 145/10, 146/3, 148/16, 168/9-ter, 191/4
€ 163	€ 653	€ 164	€ 658	€ 114,80	174/8
€ 163	€ 658	€ 164	€ 663	€ 114,80	7/13-bis, 77/3-bis primo periodo, 128/2, 186-bis/2
€ 168	€ 674	€ 169	€ 679	€ 118,30	6/12, 9/8 e 9, 16/4, 18/5, 20/4, 22/11, 29/3, 31/2, 32/6, 33/7, 71/6, 80/14, 83/4, 85/4, 93/9, 98/4, 103/5, 104/11, 105/4, 110/6, 118/11 e 12, 123/12, 141/9, 142/8, 167/2 lett. c), 167/7, 167/11, 169/7, 176/18,

€ 211	€ 843	€ 213	€ 850	€ 149,10	174/4 secondo periodo, 178/4 secondo periodo
€ 216	€ 432	€ 218	€ 435	€ 152,60	157/7-bis
€ 264	€ 1.054	€ 266	€ 1.062	€ 186,20	174/7 primo periodo, 178/7 primo periodo, 178/8
€ 284	€ 1.133	€ 286	€ 1.142	€ 200,20	126-bis/2
€ 294	€ 1.174	€ 296	€ 1.183	€ 207,20	189/5
€ 316	€ 1.265	€ 319	€ 1.275	€ 223,30	174/5 primo periodo, 178/5 primo periodo
€ 318	€ 1.272	€ 321	€ 1.282	€ 224,70	143/12, 148/16
€ 324	€ 1.294	€ 327	€ 1.304	€ 228,90	174/9, 174/14, 178/9, 178/13
€ 331	€ 1.324	€ 334	€ 1.335	€ 233,80	10/25-ter
€ 353	€ 1.762	€ 356	€ 1.776	€ 249,20	94/4
					174/5 secondo periodo, 174/7 secondo periodo, 178/5 secondo periodo, 178/7 secondo periodo
€ 369	€ 1.476	€ 372	€ 1.488	€ 260,40	
€ 385	€ 1.539	€ 388	€ 1.551	€ 271,60	97/12
€ 398	€ 1.596	€ 401	€ 1.609	€ 280,70	167/2-bis (rif.167/2 lett. d), 167/3-bis (rif.167/2 lett. d), 167/5 (2° paragrafo rif. 167/2 lett. d)
€ 403	€ 1.617	€ 406	€ 1.630	€ 284,20	168/9 e 9-bis
€ 410	€ 1.643	€ 413	€ 1.656	€ 289,10	38/13, 39/3, 94-bis/3, 96/2-bis, 97/6, 115/1-septies, 189/9-bis secondo periodo
€ 419	€ 1.682	€ 422	€ 1.695	€ 295,40	6/12, 8/2, 10/21, 10/22, 17/3, 23/11, 24/7, 25/6, 30/8, 45/7, 61/7, 68/8, 78/3, 80/15 e 17, 82/9, 84/7, 85/4, 87/6, 90/2, 92/3, 93/7, 101/5, 104/10, 108/6, 109/4, 122/7 e 8, 149/6, 150/5, 167/2 lett. d), 167/11, 169/8, 175/13 e 15, 176/17 e 20, 180/8
€ 422	€ 1.686	€ 425	€ 1.699	€ 297,50	174/6, 174/7 terzo periodo, 178/6, 178/7 terzo periodo,
€ 527	€ 2.108	€ 531	€ 2.125	€ 371,70	94-bis/2, 142/9, 186/2 lett. a)
€ 662	€ 2.650	€ 667	€ 2.671	€ 466,90	62/7
€ 705	€ 3.526	€ 711	€ 3.554	€ 497,70	94/3, 94/4-bis
€ 765	€ 3.076	€ 771	€ 3.101	€ 539,70	7/15-bis
€ 769	€ 3.079	€ 775	€ 3.104	€ 542,50	142/11 (2° periodo rif. 179/3)
€ 770	€ 3.086	€ 776	€ 3.111	€ 543,20	214/1 e 8
€ 772	€ 3.115	€ 778	€ 3.140	€ 544,60	10/18
€ 802	€ 3.212	€ 808	€ 3.238	€ 565,60	45/9-ter
€ 808	€ 3.234	€ 814	€ 3.260	€ 569,80	179/3
€ 821	€ 3.287	€ 828	€ 3.313	€ 579,60	77/3-bis secondo periodo, 97/5 secondo periodo, 142/9-bis
€ 841	€ 3.366	€ 848	€ 3.393	€ 593,60	9/8, 19/2, 21/4, 24/6, 25/5, 45/9, 76/8, 77/3, 171/4, 172/12, 179/2, 193/2
€ 895	€ 3.578	€ 902	€ 3.607	€ 631,40	142/11 (2° periodo rif. 179/2-bis)
€ 939	€ 3.758	€ 947	€ 3.788	€ 662,90	179/2-bis
€ 1.054	€ 3.162	€ 1.062	€ 3.187	€ 743,40	120/6
€ 1.054	€ 4.216	€ 1.062	€ 4.250	€ 743,40	97/5 primo periodo
€ 1.174	€ 11.741	€ 1.183	€ 11.835	€ 828,10	79/4
€ 1.324	€ 5.302	€ 1.335	€ 5.344	€ 934,50	192/7
€1376,55	€13765,50	€ 1.388	€ 13.876	€ 971,60	23/12
€ 1.761	€ 7.045	€ 1.775	€ 7.101	€ 1.242,50	86/2
€ 1.818	€ 7.276	€ 1.833	€ 7.334	€ 1.283,10	97/9 e 11, 213/2-ter
€ 1.865	€ 7.460	€ 1.880	€ 7.520	€ 1.316	174/11, 178/11
€ 1.941	€ 7.767	€ 1.957	€ 7.829	€ 1.369,90	80/14 quinto periodo
€ 1.988	€ 7.953	€ 2.004	€ 8.017	€ 1.402,80	100/12, 168/8, 176/19, 213/4, 216/6, 217/6, 218/6
€ 2.650	€ 10.604	€ 2.671	€ 10.689	€ 1.869,70	74/6
€ 4.696	€ 18.785	€ 4.734	€ 18.935	€ 3.313,80	23/13-bis
€ 10.793	€ 16.189	€ 10.879	€ 16.319	€ 7.615,30	123/11, 123/11-bis

**ALLEGATO 3**

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA CHE SONO ESCLUSE DALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI

Articolo	Minimo	Massimo
115/3 (2° paragrafo)	€ 155	€ 624
115/4	€ 38	€ 155
116/14	€ 389	€ 1559
116/15-bis	€ 1000	€ 4000
116/16	€ 400	€ 1600
124/4 (2° paragrafo)	€ 389	€ 1559
125/3	€ 155	€ 624
125/3-bis	€ 80	€ 323
125/4	€ 78	€ 311
126/11	€ 155	€ 624
126/11 (2° paragrafo)	€ 1988	€ 7953
126/12	€ 1000	€ 4000
135/8	€ 400	€ 1600
135/9	€ 78	€ 311
135/10	€ 400	€ 1600
135/12	€ 400	€ 1600
135/13	€ 155	€ 624
135/14	€ 155	€ 624
136-bis/7	€ 400	€ 1600
136-bis/8	€ 155	€ 624
136-bis/9	€ 155	€ 624
138/12 (rif. 125/3)	€ 155	€ 624